



Sommario

I *Atti legislativi*

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2017/2269 del Consiglio, del 7 dicembre 2017, che istituisce un quadro pluriennale per l'Agazia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022** 1

II *Atti non legislativi*

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2017/2270 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra** 5
- Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra 7
- ★ **Decisione (UE) 2017/2271 del Consiglio, del 30 novembre 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea** 36
- Protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea 37

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2272 della Commissione, dell'8 dicembre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite «Kabanosy staropolskie» (TSG) 40
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2273 della Commissione, dell'8 dicembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli ⁽¹⁾ 42
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2274 della Commissione, dell'8 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di un preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Komagataella pastoris* (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati ai pesci (titolare dell'autorizzazione Huvepharma EOOD) ⁽¹⁾ 44
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2275 della Commissione, dell'8 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Lactobacillus acidophilus* (CECT 4529) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Centro Sperimentale del Latte) ⁽¹⁾ 47
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2276 della Commissione, dell'8 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737) come additivo per mangimi destinati alle scrofe (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) ⁽¹⁾ 50

DECISIONI

- ★ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2277 della Commissione, dell'8 dicembre 2017, che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie del Perù 53

Rettifiche

- ★ Rettifica del regolamento (UE) 2017/2228 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (GU L 319 del 5.12.2017) 55
- ★ Rettifica della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014) 55

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

I

(Atti legislativi)

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2017/2269 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2017

che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Affinché l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») possa svolgere i suoi compiti correttamente, il Consiglio deve adottare ogni cinque anni un quadro pluriennale stabilendo i settori tematici in cui essa esplica la propria attività conformemente al regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il primo quadro pluriennale è stato stabilito con la decisione 2008/203/CE del Consiglio ⁽³⁾. Il secondo quadro pluriennale è stato stabilito con la decisione 252/2013/UE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (3) Il quadro pluriennale dovrebbe essere attuato esclusivamente nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.
- (4) È opportuno che il quadro pluriennale rispetti le priorità dell'Unione, tenendo debito conto degli orientamenti derivanti dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dalle conclusioni del Consiglio in materia di diritti fondamentali.
- (5) Il quadro pluriennale dovrebbe tenere debito conto delle risorse finanziarie e umane dell'Agenzia.

⁽¹⁾ Approvazione del 1° giugno 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GUL 53 del 22.2.2007, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2008/203/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l'adozione di un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012 (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 14).

⁽⁴⁾ Decisione n. 252/2013/UE del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un quadro pluriennale per il periodo 2013-2017 per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GUL 79 del 21.3.2013, pag. 1).

- (6) Il quadro pluriennale dovrebbe contenere disposizioni che assicurino la complementarità con il mandato di altri organi, uffici e agenzie dell'Unione, nonché con il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali. Gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione che più rilevano con riferimento al presente quadro pluriennale sono: l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾; l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio ⁽²⁾ e rinominata dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾; la rete europea sulle migrazioni, istituita dalla decisione 2008/381/CE del Consiglio ⁽⁴⁾; l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), istituito dal regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾; il Garante europeo della protezione dei dati, istituito dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾; l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), istituita dal regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾; Eurojust, istituita dalla decisione 2002/187/GAI del Consiglio ⁽⁸⁾; l'Ufficio europeo di polizia (Europol), istituito dalla decisione 2009/371/GAI del Consiglio ⁽⁹⁾; l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), istituita dal regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾; la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofund), istituita dal regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio ⁽¹¹⁾; e l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾.
- (7) È opportuno che il quadro pluriennale includa tra i settori tematici di attività dell'Agenzia la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza a essi associata.
- (8) Vista l'importanza riconosciuta dall'Unione alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, che è stata annoverata tra i cinque obiettivi della strategia per la crescita Europa 2020, l'Agenzia, nel raccogliere e divulgare i dati nell'ambito dei settori tematici definiti dalla presente decisione, dovrebbe tener conto dei presupposti economici e sociali che consentono l'esercizio efficace dei diritti fondamentali.
- (9) Durante la preparazione della proposta la Commissione ha consultato il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, da cui ha ricevuto un parere scritto il 1° marzo 2016. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è stato nuovamente consultato nel corso della riunione che questo ha tenuto il 19 e 20 maggio 2016.
- (10) Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, ed entro i limiti delle risorse finanziarie e umane a essa assegnate, l'Agenzia può svolgere attività che esulano dai settori tematici definiti nel quadro pluriennale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 168/2007,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e che abroga il regolamento (CE) n. 460/2004 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 41).

⁽⁸⁾ Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).

⁽⁹⁾ Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2015, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Quadro pluriennale

1. È istituito un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») per il periodo 2018-2022.
2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 168/2007, l'Agenzia svolge i compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento nell'ambito dei settori tematici di cui all'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

Settori tematici

I settori tematici sono i seguenti:

- a) le vittime di reati e l'accesso alla giustizia;
- b) l'uguaglianza e la discriminazione fondata su alcuni motivi, come sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinione politica o di qualunque altro genere, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale, o in base alla nazionalità;
- c) la società dell'informazione e, in particolare, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali;
- d) la cooperazione giudiziaria, eccetto in materia penale;
- e) l'immigrazione, le frontiere, l'asilo e l'integrazione dei rifugiati e dei migranti;
- f) il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza a essi associata;
- g) i diritti dei minori;
- h) l'integrazione e l'inclusione sociale dei rom.

Articolo 3

Complementarità e cooperazione con altri organismi

1. Ai fini dell'attuazione del quadro pluriennale, l'Agenzia assicura la cooperazione e il coordinamento appropriati con i pertinenti organismi, istituzioni, uffici e agenzie dell'Unione, con gli Stati membri, con le organizzazioni internazionali e la società civile, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 168/2007.
2. L'Agenzia si occupa di questioni inerenti alla discriminazione fondata sul genere esclusivamente se e nella misura in cui ciò rientri tra le questioni generali di discriminazione di cui all'articolo 2, lettera b), tenendo conto che spetta all'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) raccogliere dati sull'uguaglianza di genere e sulle discriminazioni fondate sul genere. L'Agenzia e l'EIGE cooperano secondo quanto stabilito dall'accordo di cooperazione del 22 novembre 2010.
3. L'Agenzia coopera con altri organismi, uffici e agenzie dell'Unione, quale: la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), secondo quanto stabilito dall'accordo di cooperazione dell'8 ottobre 2009; l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri (Frontex), secondo quanto stabilito dall'accordo di cooperazione del 26 maggio 2010; l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), secondo quanto stabilito dall'accordo operativo dell'11 giugno 2013; Eurojust, secondo quanto stabilito dal memorandum d'intesa del 3 novembre 2014; e l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (EU LISA), secondo quanto stabilito dall'accordo operativo del 6 luglio 2016. Essa coopera inoltre, secondo quanto stabilito dai rispettivi accordi di cooperazione futuri, con l'Ufficio europeo di polizia (Europol), l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e la rete europea sulle migrazioni. La cooperazione con questi organismi si limita alle attività rientranti nell'ambito di applicazione dei settori tematici di cui all'articolo 2.
4. Nel settore della società dell'informazione e, in particolare, per quanto riguarda il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali, l'Agenzia svolge i propri compiti in collaborazione con e in un modo che integra il lavoro del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), del Comitato europeo per la protezione dei dati, dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e del Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC).

5. L'agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 168/2007 e all'accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d'Europa ⁽¹⁾, di cui allo stesso articolo.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

A. ANVELT

⁽¹⁾ Accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d'Europa (GU L 186 del 15.7.2008, pag. 7).

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2017/2270 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2017

relativa alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2012/273/UE del Consiglio ⁽²⁾, il 30 aprile 2013 è stato firmato l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presiede il comitato misto di cui all'articolo 56 dell'accordo.

L'Unione o, a seconda dei casi, l'Unione e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto in funzione della questione trattata.

⁽¹⁾ Approvazione del 15 febbraio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione 2012/273/UE del Consiglio, del 14 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra (GU L 134 del 24.5.2012, pag. 4).

Articolo 3

Il presidente del Consiglio, a nome dell'Unione, procede alla notifica di cui all'articolo 63, paragrafo 1, dell'accordo ⁽¹⁾.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

S. KIISLER

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO QUADRO
di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Mongolia, dall'altra

L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «l'Unione»,

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in appresso denominati «gli Stati membri»,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA MONGOLIA, in appresso denominato «Mongolia»,

dall'altra,

in appresso denominati congiuntamente «le parti»,

CONSIDERANDO i vincoli tradizionali di amicizia tra le parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono;

CONSIDERANDO che le parti attribuiscono particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche;

CONSIDERANDO che per le parti il presente accordo è un elemento di relazioni più ampie e coerenti tra di esse, costituite da accordi di cui entrambe sono firmatarie;

RIBADENDO l'impegno e il desiderio delle parti tesi a un più profondo rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sanciti, fra l'altro, dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e dagli altri pertinenti strumenti internazionali sui diritti umani;

RIBADENDO l'importanza attribuita ai principi dello Stato di diritto, del rispetto del diritto internazionale, del buon governo e della lotta alla corruzione e il comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale a beneficio delle rispettive popolazioni, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e delle esigenze di tutela ambientale;

RIBADENDO il comune desiderio di intensificare la cooperazione tra le parti partendo da questi valori comuni;

RIBADENDO il comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale a beneficio delle rispettive popolazioni, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni;

RIBADENDO il proprio impegno a promuovere la pace e la sicurezza internazionali, un multilateralismo efficace e la composizione pacifica delle controversie, in particolare mediante una collaborazione a tal fine nell'ambito delle Nazioni Unite;

RIBADENDO il comune desiderio di intensificare la cooperazione sulle questioni politiche ed economiche e in materia di stabilità, giustizia e sicurezza internazionali come requisito indispensabile per promuovere uno sviluppo socioeconomico sostenibile, l'eliminazione della povertà e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio;

CONSIDERANDO che le parti individuano nel terrorismo una minaccia per la sicurezza mondiale e intendono intensificare il dialogo e la cooperazione tra di esse per la lotta al terrorismo, conformemente ai pertinenti strumenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 1373. La strategia europea in materia di sicurezza, adottata dal Consiglio europeo nel dicembre 2003, individua nel terrorismo una delle minacce più gravi per la sicurezza. A tale riguardo, l'Unione europea ha attuato misure di fondamentale importanza, tra cui un piano d'azione per la lotta al terrorismo, adottato nel 2001 e aggiornato nel 2004, e un'importante dichiarazione sulla lotta al terrorismo del 25 marzo 2004 all'indomani degli attentati di Madrid. Nel dicembre 2005 l'Unione europea ha inoltre adottato la strategia antiterrorismo dell'UE;

ESPRIMENDO un impegno deciso volto a prevenire e combattere tutte le forme di terrorismo, a intensificare la cooperazione nella lotta al terrorismo e a contrastare la criminalità organizzata;

CONSIDERANDO che le parti ribadiscono che le misure efficaci di lotta al terrorismo e la tutela dei diritti umani sono complementari e si rafforzano a vicenda;

RIBADENDO che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale, non devono rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti adottando provvedimenti a livello nazionale e intensificando la cooperazione internazionale;

CONSIDERANDO che l'istituzione e il corretto funzionamento della Corte penale internazionale rivestono grande importanza ai fini della pace e della giustizia internazionali e che il 16 giugno 2003 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una posizione comune sulla CPI a cui ha fatto seguito un piano d'azione adottato il 4 febbraio 2004;

CONSIDERANDO che le parti concordano che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una grave minaccia per la sicurezza internazionale e intendono intensificare il dialogo e la cooperazione in questo campo. L'adozione per consenso della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sottolinea l'impegno dell'intera comunità internazionale nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il 17 novembre 2003 il Consiglio dell'Unione europea ha varato una politica UE volta a integrare le politiche di non proliferazione nelle relazioni dell'Unione con i paesi terzi. Il 12 dicembre 2003, il Consiglio europeo ha inoltre adottato una strategia per la lotta contro la proliferazione;

CONSIDERANDO che il Consiglio europeo ha definito le armi leggere e di piccolo calibro (SALW) una minaccia crescente per la pace, la sicurezza e lo sviluppo e il 13 gennaio 2006 ha adottato una strategia volta a combattere l'accumulazione illecita di SALW e relative munizioni. In tale strategia il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di garantire un'impostazione globale e coerente per le politiche di sicurezza e di sviluppo;

IMPEGNANDOSI pienamente a promuovere tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile, compresa la tutela ambientale e una cooperazione effettiva intesa a contrastare i cambiamenti climatici e a garantire la sicurezza alimentare, nonché a sostenere e applicare in modo efficace le norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale;

SOTTOLINEANDO l'importanza di approfondire le relazioni e la cooperazione in settori quali la riammissione, l'asilo e la politica dei visti e di affrontare congiuntamente i problemi della migrazione e della tratta di esseri umani;

RIBADENDO l'importanza del commercio, in particolare di materie prime, per le loro relazioni bilaterali e l'impegno a definire norme specifiche sulle materie prime nel sottocomitato per il commercio e gli investimenti;

OSSERVANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto parte dell'Unione europea, a meno che l'Unione europea e il Regno Unito e/o l'Irlanda non abbiano notificato congiuntamente alla Mongolia che il Regno Unito o l'Irlanda sono vincolati in quanto parte dell'Unione europea, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda non sono più vincolati in quanto parte dell'Unione europea conformemente all'articolo 4 bis del protocollo n. 21, l'Unione europea unitamente al Regno Unito e/o l'Irlanda informano immediatamente la Mongolia di qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni dell'accordo a titolo individuale. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

CONFERMANDO il proprio impegno a rafforzare le relazioni tra le parti al fine di intensificare la cooperazione tra di esse e la comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse su basi di parità, non discriminazione e nel reciproco vantaggio,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Principi generali

1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani, e del principio dello Stato di diritto è alla base delle politiche interne ed estere di entrambe le parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le parti confermano i loro valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.
3. Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse al cambiamento climatico e alla globalizzazione e a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio. Le parti ribadiscono l'importanza attribuita a un elevato livello di tutela ambientale e a strutture sociali inclusive.
4. Le parti ribadiscono il loro impegno a rispettare la dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti e concordano di intensificare la cooperazione allo scopo di migliorare ulteriormente i risultati in termini di sviluppo.

5. Le parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita ai principi del buon governo, anche per quanto riguarda l'indipendenza del settore giudiziario e la lotta contro la corruzione.

Articolo 2

Obiettivi della cooperazione

Nell'intento di rafforzare le loro relazioni bilaterali, le parti si impegnano a intrattenere un dialogo globale e ad estendere la cooperazione a tutti i settori di reciproco interesse. Tale intento mirerà in particolare a:

- a) istituire una cooperazione su questioni politiche ed economiche in tutte le sedi e in tutte le organizzazioni regionali e internazionali pertinenti;
- b) istituire una cooperazione sulla lotta contro i crimini gravi di rilevanza internazionale;
- c) istituire una cooperazione contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e delle armi leggere e di piccolo calibro;
- d) sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse con reciproco vantaggio; istituire una cooperazione in tutti i settori del commercio e degli investimenti di comune interesse onde agevolare scambi e flussi di investimento e prevenire e rimuovere gli ostacoli al commercio e agli investimenti;
- e) istituire una cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, anche per quanto riguarda lo Stato di diritto e la cooperazione giudiziaria, la protezione dei dati, la migrazione, il traffico e la tratta di esseri umani, la lotta alla criminalità organizzata, il terrorismo, la criminalità transnazionale, il riciclaggio di denaro e gli stupefacenti;
- f) istituire una cooperazione in tutti gli altri settori di reciproco interesse, in particolare in materia di politica macroeconomica e servizi finanziari, fiscalità e dogane, compresa la governance fiscale, politica industriale e piccole e medie imprese (PMI), società dell'informazione, audiovisivi e media, scienza e tecnologia, energia, trasporti, istruzione e cultura, ambiente e risorse naturali, agricoltura e sviluppo rurale, sanità, occupazione, affari sociali e statistiche;
- g) incentivare la partecipazione di entrambe le parti ai programmi di cooperazione subregionali e regionali aperti alla partecipazione dell'altra parte;
- h) accrescere il ruolo e la visibilità di ciascuna parte nella regione dell'altra;
- i) promuovere la comprensione fra le rispettive popolazioni tramite la cooperazione tra vari soggetti non governativi, quali gruppi di riflessione, università, società civile e media, attraverso seminari, conferenze, interazione fra i giovani e altre attività;
- j) promuovere l'eliminazione della povertà nell'ambito dello sviluppo sostenibile e la graduale integrazione della Mongolia nell'economia mondiale.

Articolo 3

Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a favore di soggetti statali e non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali.

2. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione e di altri obblighi internazionali in materia, ad esempio quelli di cui alla risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Le parti convengono che la presente disposizione costituisce un elemento essenziale dell'accordo.

3. Le parti convengono inoltre di cooperare e contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori:

- prendendo disposizioni in vista della firma, della ratifica o dell'adesione, a seconda dei casi, e della piena attuazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti;

- approntando un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni legati alle ADM, che verifichi anche l'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM e sia corredato di sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
4. Le parti convengono di avviare un dialogo politico regolare che accompagnerà e consoliderà gli elementi suddetti. Tale dialogo può svolgersi a livello regionale.

Articolo 4

Armi leggere e di piccolo calibro

1. Le parti riconoscono che la produzione, il trasferimento e la circolazione illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW), incluse le munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e una diffusione incontrollata continuano a rappresentare una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
2. Le parti convengono di osservare e assolvere pienamente gli obblighi rispettivi in materia di lotta contro il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro, incluse le munizioni, che incombono loro in forza degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in materia, come il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere ed eliminare il commercio illecito di SALW in tutti i suoi aspetti.
3. Le parti si impegnano a collaborare e a garantire il coordinamento, la complementarità e la sinergia dei loro sforzi intesi a lottare contro il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale, e concordano di avviare un dialogo politico regolare che accompagnerà e consoliderà questo impegno.

Articolo 5

Crimini gravi di rilevanza internazionale

(Corte penale internazionale)

1. Le parti ribadiscono che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e che devono essere efficacemente perseguiti adottando provvedimenti a livello nazionale e internazionale, a seconda dei casi, anche a livello di Corte penale internazionale. Le parti ritengono che garantire piena operatività alla Corte penale internazionale costituisca un importante passo avanti ai fini della pace e della giustizia internazionali.
2. Le parti convengono di collaborare e di adottare le misure necessarie, a seconda dei casi, per sostenere pienamente l'universalità e l'integrità dello statuto di Roma e dei relativi strumenti e di intensificare la loro collaborazione con la CPI. Le parti si impegnano ad applicare lo statuto di Roma e ad adottare le misure necessarie per la ratifica dei relativi strumenti (come l'accordo sui privilegi e le immunità della CPI).
3. Le parti concordano sull'utilità di un dialogo tra di esse su tali questioni.

Articolo 6

Cooperazione in materia di lotta al terrorismo

1. Ribadendo l'importanza della lotta al terrorismo e conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi il diritto internazionale umanitario e la legislazione in materia di diritti umani, e alle rispettive legislazioni e normative, e tenuto conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo di cui alla risoluzione n. 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006, le parti convengono di cooperare al fine di prevenire e reprimere gli atti di terrorismo.
2. In particolare, le parti si impegnano ad agire in tal senso:
- a) nel quadro della piena attuazione delle risoluzioni 1373 e 1267 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni successive, come la 1822, delle altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite e dei rispettivi obblighi loro incombenti in forza di altri strumenti e convenzioni internazionali pertinenti;
 - b) scambiandosi informazioni su terroristi, gruppi terroristici e loro reti di sostegno, conformemente al diritto internazionale e nazionale;

- c) scambiandosi pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e condividendo le proprie esperienze in materia di prevenzione del terrorismo;
- d) collaborando per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta al terrorismo, anche per quanto riguarda la definizione giuridica degli atti terroristici, e adoperandosi in particolare per giungere a un accordo sulla convenzione globale sul terrorismo internazionale;
- e) condividendo le migliori pratiche in materia di tutela dei diritti umani nella lotta al terrorismo;
- f) attuando e intensificando efficacemente la loro cooperazione in materia di lotta al terrorismo nell'ambito dell'ASEM.

TITOLO II

COOPERAZIONE BILATERALE, REGIONALE E INTERNAZIONALE

Articolo 7

Cooperazione tra la Mongolia e l'UE su principi, norme e standard

1. Le parti convengono di introdurre in Mongolia i principi, le norme e gli standard comuni europei e di collaborare per promuovere gli scambi di informazioni e di esperienze finalizzati all'introduzione e all'attuazione.
2. Le parti si sforzano di intensificare il dialogo e la cooperazione tra le rispettive autorità sulle questioni attinenti alla standardizzazione che, come convenuto tra le parti, possono includere la creazione di un quadro di cooperazione atto a facilitare gli scambi di esperti, informazioni e competenze.

Articolo 8

Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali

1. Le parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nell'ambito di sedi e organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite e le agenzie, i programmi e gli organismi competenti delle Nazioni Unite, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il trattato di amicizia e di cooperazione e la riunione Asia-Europa (ASEM).
2. Le parti convengono inoltre di promuovere la cooperazione tra gruppi di riflessione, università, organizzazioni non governative e media nei settori contemplati dal presente accordo. Detta cooperazione può comprendere, in particolare, l'organizzazione di programmi di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate tra le parti.

Articolo 9

Cooperazione regionale e bilaterale

1. Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione a norma del presente accordo, e ponendo il debito accento sulle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le parti concordano di svolgere le attività pertinenti a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli. Nella scelta del livello adeguato, le parti cercheranno di ottimizzare l'impatto su tutte le parti interessate e di favorirne la massima partecipazione, sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della realizzabilità politica e istituzionale e garantendo coerenza con altre attività che vedono coinvolte l'Unione europea e gli altri partner dell'ASEM.
2. Le parti possono eventualmente decidere di estendere il sostegno finanziario alle attività di cooperazione nei settori contemplati dall'accordo o a esso connessi, conformemente alle rispettive procedure e risorse finanziarie.

TITOLO III

COOPERAZIONE IN MATERIA DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Articolo 10

Principi generali

1. L'obiettivo principale della cooperazione allo sviluppo è la riduzione della povertà, perseguendo gli obiettivi di sviluppo del millennio nel contesto dello sviluppo sostenibile e dell'integrazione nell'economia mondiale. Le parti convengono di mantenere un dialogo regolare sulla cooperazione allo sviluppo, in linea con le rispettive priorità e con i settori di reciproco interesse.
2. Le strategie di cooperazione allo sviluppo delle parti mirano tra l'altro a:
 - a) promuovere lo sviluppo umano e sociale;
 - b) conseguire una crescita economica sostenuta;

- c) promuovere la sostenibilità, la riqualifica e le migliori pratiche ambientali e la conservazione delle risorse naturali;
- d) prevenire e affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici;
- e) sostenere politiche e strumenti che favoriscano l'ulteriore integrazione nell'economia mondiale e nel sistema commerciale internazionale;
- f) avviare processi conformi alla dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, al programma d'azione di Accra e ad altri impegni internazionali volti a migliorare l'erogazione e l'efficacia degli aiuti.

Articolo 11

Sviluppo economico

1. Le parti mirano a promuovere una crescita economica equilibrata, la riduzione della povertà e delle disuguaglianze socioeconomiche.
2. Le parti confermano l'impegno a realizzare gli obiettivi di sviluppo del millennio e intendono ribadire l'impegno finalizzato ad applicare la dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti.
3. L'accordo dovrebbe inoltre mirare a inserire impegni sugli aspetti socioambientali del commercio, ribadendo che il commercio dovrebbe favorire lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni, e dovrebbe promuovere la valutazione del suo impatto economico, sociale e ambientale.

Articolo 12

Sviluppo sociale

1. Le parti intendono sottolineare l'esigenza di politiche economiche e sociali che si rafforzino a vicenda, mettere in risalto l'importanza capitale della creazione di posti di lavoro dignitosi e impegnarsi a favorire il dialogo sociale.
2. Le parti intendono contribuire all'effettiva applicazione delle norme fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e intensificare la cooperazione in materia di occupazione e questioni sociali.
3. Le parti mirano inoltre a promuovere politiche intese a garantire alla popolazione la disponibilità e la fornitura di cibo e a garantire mangimi per l'allevamento, secondo modalità ecologiche e sostenibili.

Articolo 13

Ambiente

1. Le parti ribadiscono la necessità, ai fini dello sviluppo sostenibile, di un elevato livello di tutela ambientale così come della salvaguardia e della gestione delle risorse naturali e della diversità biologica, comprese le foreste.
2. Le parti mirano a promuovere la ratifica, l'applicazione e l'osservanza degli accordi multilaterali in materia ambientale.
3. Le parti mirano a intensificare la cooperazione sulle questioni ambientali mondiali, in particolare sui cambiamenti climatici.

TITOLO IV

COOPERAZIONE IN MATERIA DI SCAMBI E INVESTIMENTI

Articolo 14

Principi generali

1. Le parti istituiscono un dialogo avente a oggetto gli scambi bilaterali e multilaterali e le questioni connesse al commercio finalizzato a intensificare le relazioni commerciali bilaterali e a migliorare il sistema degli scambi multilaterali.
2. Le parti si impegnano a promuovere per quanto possibile lo sviluppo e la diversificazione degli scambi commerciali reciproci nel reciproco vantaggio. Esse si impegnano a migliorare le condizioni di accesso al mercato adoperandosi per eliminare gli ostacoli agli scambi, in particolare mediante l'abolizione tempestiva delle barriere non tariffarie e l'adozione di misure volte ad aumentare la trasparenza, tenendo conto di quanto realizzato dalle organizzazioni internazionali in questo campo.

3. Riconoscendo che il commercio costituisce un fattore indispensabile per lo sviluppo e che l'assistenza sotto forma di regimi di preferenze commerciali si è rivelata vantaggiosa per i paesi in via di sviluppo, le parti si sforzano di intensificare le consultazioni su tale assistenza, in totale conformità con l'OMC.
4. Le parti si tengono informate sull'evoluzione delle politiche commerciali e delle politiche connesse, quali la politica agricola, la politica di sicurezza alimentare, la politica di tutela dei consumatori e la politica ambientale.
5. Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione al fine di sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse, anche per la soluzione di problemi commerciali, anche nei settori di cui agli articoli da 10 a 27.

Articolo 15

Questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS)

1. Le parti collaborano in merito alle questioni di sicurezza alimentare e sanitarie e fitosanitarie per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nei territori delle parti.
2. Le parti avviano discussioni e scambi di informazioni sulle rispettive misure definite dall'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), dall'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) e dalla Commissione del CODEX Alimentarius (Codex).
3. Le parti convengono di migliorare la comprensione e la collaborazione reciproche per quanto riguarda le questioni SPS e il benessere degli animali. Tale potenziamento della capacità è in funzione delle necessità di ciascuna parte ed è effettuato al fine di aiutare tale parte a conformarsi al quadro normativo dell'altra parte.
4. Su richiesta di una di esse, le parti avviano tempestivamente un dialogo sulle questioni SPS onde discutere di queste e di altre questioni urgenti ivi attinenti nell'ambito del presente articolo.

Articolo 16

Ostacoli tecnici agli scambi (TBT)

Le parti promuovono l'uso delle norme internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sulle procedure di valutazione della conformità e sulle regolamentazioni tecniche, segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT).

Articolo 17

Cooperazione doganale

1. Le parti si adopereranno con particolare impegno per potenziare la dimensione «sicurezza» del commercio internazionale, anche in merito ai servizi di trasporto, ad assicurare un'applicazione effettiva ed efficiente a livello doganale dei diritti di proprietà intellettuale, garantendo un approccio equilibrato tra l'agevolazione degli scambi e la lotta alle frodi e alle irregolarità.
2. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le parti si dichiarano interessate a valutare la possibilità di concludere in futuro protocolli di cooperazione doganale e di mutua assistenza, nel quadro istituzionale definito dal presente accordo.

Articolo 18

Agevolazione degli scambi

Le parti condividono le esperienze e vagliano la possibilità di semplificare le procedure di importazione, esportazione e transito e le altre procedure doganali, di garantire maggiore trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali, di sviluppare la cooperazione doganale e meccanismi efficaci di assistenza amministrativa reciproca, nonché di promuovere la convergenza di opinioni e le azioni comuni nell'ambito delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda l'agevolazione degli scambi.

*Articolo 19***Investimenti**

Le parti incentivano maggiori flussi di investimento creando un ambiente più stabile e attraente per gli investimenti reciproci grazie ad un dialogo regolare inteso a una maggiore comprensione e cooperazione in materia, esaminando dispositivi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimento e promuovendo norme stabili, trasparenti, aperte e non discriminatorie per gli investitori.

*Articolo 20***Politica della concorrenza**

Le parti promuovono l'elaborazione e l'applicazione effettive di norme sulla concorrenza e la divulgazione delle informazioni onde migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese che operano sui mercati dell'altra parte. Le parti dovrebbero scambiarsi opinioni sulle questioni connesse a pratiche anticoncorrenziali che potrebbero avere ripercussioni negative sui flussi bilaterali di scambi e di investimento.

*Articolo 21***Servizi**

Le parti avviano un dialogo regolare finalizzato soprattutto allo scambio di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso ai rispettivi mercati, alla promozione dell'accesso alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonché all'espansione degli scambi di servizi tra le due regioni e sui mercati dei paesi terzi.

*Articolo 22***Movimenti di capitale**

Le parti si sforzano di facilitare la circolazione dei capitali onde promuovere gli obiettivi dell'accordo.

*Articolo 23***Appalti pubblici**

Le parti mirano a definire norme procedurali, comprese opportune disposizioni sulla trasparenza e sui ricorsi, a sostegno della creazione di un sistema efficace in materia di appalti pubblici che promuova il miglior rapporto qualità-prezzo nelle commesse pubbliche e agevoli il commercio internazionale.

Le parti si adoperano per garantire l'apertura reciproca dei propri mercati degli appalti pubblici, nella prospettiva di un reciproco vantaggio.

*Articolo 24***Trasparenza**

Le parti riconoscono l'importanza della trasparenza e del rispetto delle procedure nell'applicazione delle rispettive leggi e normative in ambito commerciale e ribadiscono a tal fine i propri impegni a norma dell'articolo X del GATT 1994 e dell'articolo III del GATS.

*Articolo 25***Materie prime**

1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione e la promozione della loro comprensione reciproca nel settore delle materie prime.
2. Tale cooperazione e tale promozione della comprensione reciproca dovrebbero riguardare aspetti come il quadro normativo per il settore delle materie prime (comprese la gestione dei proventi del settore minerario ai fini dello sviluppo socioeconomico e la normativa sulla tutela ambientale e sulla sicurezza applicabile ai settori minerario e delle materie prime) e degli scambi di materie prime. Al fine di migliorare la cooperazione e la comprensione reciproca, ciascuna parte può chiedere che siano indette riunioni ad hoc sulle materie prime.

3. Le parti riconoscono che un contesto trasparente, non discriminatorio, non distorsivo e rispettoso delle regole è il modo migliore per creare un ambiente favorevole agli investimenti esteri diretti nella produzione e nel commercio delle materie prime.
4. Le parti, tenendo conto delle politiche e degli obiettivi economici di entrambe e nell'intento di incentivare il commercio, convengono di promuovere la cooperazione per l'eliminazione degli ostacoli agli scambi di materie prime.
5. Su richiesta di una parte, eventuali questioni inerenti agli scambi di materie prime possono essere sollevate e discusse durante le riunioni del comitato misto e del sottocomitato, che hanno il potere di prendere decisioni in merito a norma dell'articolo 56 secondo i principi enunciati nei paragrafi precedenti.

Articolo 26

Politica regionale

Le parti promuovono la politica di sviluppo regionale.

Articolo 27

Tutela della proprietà intellettuale

1. Le parti ribadiscono di attribuire grande importanza alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e si impegnano ad adottare le misure atte a garantire un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione di tali diritti, in particolare per quanto riguarda le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

Inoltre, le parti convengono di concludere quanto prima un accordo bilaterale sulle indicazioni geografiche.

2. Le parti si scambiano informazioni ed esperienze su aspetti quali l'applicazione pratica, la promozione, la diffusione, la semplificazione, la gestione, l'armonizzazione, la tutela e l'applicazione efficace dei diritti di proprietà intellettuale, la prevenzione delle violazioni di tali diritti, la lotta alla pirateria e alla contraffazione, in particolare attraverso la cooperazione doganale e altre forme adeguate di cooperazione, e la creazione e il potenziamento delle organizzazioni preposte al controllo e alla tutela di questi diritti. Le parti si forniscono assistenza reciproca al fine di migliorare la tutela, l'uso e la commercializzazione della proprietà intellettuale, avvalendosi dell'esperienza europea, e al fine di accrescere la diffusione delle conoscenze in questo campo.

Articolo 28

Sottocomitato per il commercio e gli investimenti

1. È istituito un sottocomitato per il commercio e gli investimenti.
2. Il sottocomitato assiste il comitato misto nello svolgimento dei suoi compiti, occupandosi di tutti i settori che rientrano nel presente capitolo.
3. Il sottocomitato stabilisce il proprio regolamento interno.

TITOLO V

COOPERAZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

Articolo 29

Stato di diritto e cooperazione giudiziaria

1. Nella loro cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, le parti attribuiscono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli per quanto riguarda, in particolare, i settori dell'applicazione della legge e dell'amministrazione della giustizia.
2. La cooperazione fra le parti comprenderà anche scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione. Le parti si adoperano per sviluppare l'assistenza giudiziaria reciproca nell'ambito del quadro giuridico esistente.

*Articolo 30***Protezione dei dati personali**

1. Le parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformità delle più rigorose norme internazionali, come quelle contenute, tra l'altro, negli orientamenti delle Nazioni Unite per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali (risoluzione 45/95 del 14 dicembre 1990 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite).
2. La cooperazione sulla protezione dei dati personali può comprendere, tra l'altro, l'assistenza tecnica sotto forma di scambio d'informazioni e conoscenze.

*Articolo 31***Cooperazione in materia di migrazione**

1. Le parti istituiscono una cooperazione volta a prevenire l'immigrazione clandestina e la presenza irregolare dei loro cittadini nel territorio dell'altra Parte.
2. Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire l'immigrazione clandestina, le parti convengono di riammettere, senza ritardi indebiti, i propri cittadini che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni in vigore per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio dell'altra parte. A tal fine, le parti forniranno ai propri cittadini documenti d'identità adeguati. Se la persona da riammettere non è in possesso di alcun documento o non dispone di altre prove a tal fine, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti dello Stato membro interessato o della Mongolia, su richiesta della Mongolia o dello Stato membro interessato, dispongono quanto necessario per interrogare la persona da riammettere al fine di accertarne la cittadinanza.
3. L'UE contribuirà finanziariamente all'applicazione di questa intesa mediante gli strumenti di cooperazione bilaterale pertinenti.
4. Le parti convengono di negoziare, su richiesta di una di esse, un accordo tra l'UE e la Mongolia che disciplini gli obblighi specifici in materia di riammissione dei loro cittadini, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

*Articolo 32***Cooperazione in materia di lotta agli stupefacenti**

1. Le parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata mediante un coordinamento efficace tra le autorità competenti, anche in materia di sanità, giustizia, dogane e affari interni e le autorità di altri settori pertinenti, onde ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di stupefacenti e tenendo debitamente conto dei diritti umani. Tale cooperazione mira anche a ridurre i danni causati dalla droga, a contrastare la produzione, il traffico e l'uso di droghe sintetiche e a prevenire in modo più efficace la diversione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.
2. Le parti concordano i metodi di cooperazione per conseguire i suddetti obiettivi. Le azioni si fondano su principi stabiliti di comune accordo, in linea con le pertinenti convenzioni internazionali, con la Dichiarazione politica e con la Dichiarazione speciale sui principi fondamentali della riduzione della domanda di droga, approvate nel giugno 1998 dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS) sulla droga, e con la Dichiarazione politica e il Piano d'azione, adottati nel marzo 2009 in occasione della 52a sessione della commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite.
3. La cooperazione tra le parti comprende l'assistenza tecnica e amministrativa, in particolare nei seguenti settori: elaborazione della legislazione e delle politiche nazionali; creazione di enti e centri di informazione nazionali; sostegno alle azioni della società civile in materia di droga e agli sforzi per ridurre la domanda di stupefacenti e gli effetti nocivi da essi causati; formazione del personale; ricerca sugli stupefacenti; prevenzione della diversione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

*Articolo 33***Cooperazione per la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione,**

Le parti convengono di cooperare per combattere la criminalità organizzata, la criminalità economica e finanziaria e la corruzione. Tale cooperazione intende, in particolare, attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, quali la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e relativi protocolli addizionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

*Articolo 34***Cooperazione in materia di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo**

1. Le parti concordano sulla necessità di adoperarsi e collaborare onde evitare che i loro sistemi finanziari e determinate imprese e professioni non finanziarie siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di tutte le attività illecite, come il traffico di droga e la corruzione.

2. Le parti due convengono di promuovere l'assistenza tecnica e amministrativa ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione delle normative e dell'efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo. In particolare, la cooperazione consente lo scambio delle pertinenti informazioni nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di misure appropriate per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle adottate dall'Unione e dagli organi internazionali che operano nel settore, come la task force «Azione finanziaria» (FATF).

TITOLO VI

COOPERAZIONE IN ALTRI SETTORI*Articolo 35***Cooperazione in materia di diritti umani**

1. Le parti convengono di cooperare al fine della promozione e della efficace tutela dei diritti umani, anche tramite la ratifica e l'attuazione degli strumenti internazionali relativi ai diritti umani.

2. Tale cooperazione può comprendere, tra l'altro:

- a) il sostegno alla definizione e all'attuazione di un piano d'azione nazionale sui diritti umani;
- b) la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione sul tema;
- c) il potenziamento delle istituzioni nazionali e regionali che si occupano di diritti umani;
- d) l'instaurazione di un dialogo ampio e costruttivo sui diritti umani;
- e) il potenziamento della collaborazione in seno alle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.

*Articolo 36***Cooperazione nel settore dei servizi finanziari**

1. Le parti convengono di armonizzare maggiormente le norme e gli standard comuni e di intensificare la cooperazione per migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario.

2. Le parti collaborano per sviluppare il quadro normativo, le infrastrutture e le risorse umane e per introdurre il governo societario e i principi contabili internazionali nel mercato dei capitali della Mongolia nell'ambito della cooperazione bilaterale conformemente al GATS e al documento dell'OMC relativo all'impegno per un'intesa comune nel settore dei servizi finanziari.

*Articolo 37***Dialogo in materia di politica economica**

1. Le parti convengono di collaborare per la promozione dello scambio di informazioni sulle rispettive tendenze e politiche economiche e per la condivisione di esperienze sul coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economiche regionali.

2. Le parti si impegnano ad approfondire il dialogo tra le rispettive autorità su questioni economiche stabilite di comune accordo, che possono includere la politica monetaria, la politica tributaria, compresa la tassazione delle imprese, le finanze pubbliche, la stabilizzazione macroeconomica e il debito estero.

3. Le parti collaborano e promuovono la comprensione reciproca in materia di diversificazione economica e sviluppo industriale.

Articolo 38

Buon governo nel settore fiscale

Al fine di rafforzare e incentivare le attività economiche, tenendo conto dell'esigenza di sviluppare un quadro normativo adeguato, le parti riconoscono e s'impegnano ad attuare i principi del buon governo nel settore della fiscalità sottoscritti dagli Stati membri a livello di Unione. A tal fine, fatte salve le competenze dell'Unione e degli Stati membri, le parti si impegneranno a migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, ad agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e a sviluppare misure volte a un'efficace applicazione dei suddetti principi.

Articolo 39

Cooperazione in materia di politica industriale e PMI

Tenendo conto delle rispettive strategie e finalità economiche, le parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, in tutti i settori ritenuti adeguati, al fine di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese, anche:

- a) scambiandosi informazioni ed esperienze su come creare condizioni generali atte a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese;
- b) promuovendo i contatti tra gli operatori economici, incentivando gli investimenti comuni e creando joint venture e reti di informazione, segnatamente nell'ambito degli attuali programmi orizzontali dell'Unione europea, incoraggiando in particolare il trasferimento di tecnologie soft e hard tra i partner;
- c) fornendo informazioni e incentivando l'innovazione e scambiandosi buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti, anche per le micro imprese e le piccole imprese;
- d) agevolando e sostenendo le pertinenti attività dei settori privati di entrambe;
- e) promuovendo posti di lavoro dignitosi, la responsabilità sociale delle imprese e le pratiche commerciali responsabili, anche in termini di consumo e produzione sostenibili. Tale cooperazione tiene conto anche della dimensione «consumatore», ad esempio per quanto riguarda le informazioni sui prodotti o il ruolo dei consumatori nel mercato;
- f) sviluppando in determinati settori industriali progetti di ricerca comuni e la cooperazione sulle norme, le procedure di valutazione della conformità e i regolamenti tecnici, secondo modalità stabilite di comune accordo;
- g) fornendo assistenza mediante informazioni sulla modernizzazione delle tecniche e delle tecnologie degli impianti di depurazione delle acque reflue dell'industria conciaria;
- h) scambiando informazioni e segnalando partner e possibilità di cooperazione nei settori del commercio e degli investimenti attraverso reti esistenti e accessibili a entrambe;
- i) favorendo la cooperazione tra imprese private di entrambe, in particolare le PMI;
- j) valutando l'opportunità di negoziare un accordo aggiuntivo su scambi di informazioni, workshop volti a intensificare la cooperazione e altri eventi promozionali tra le PMI di entrambe le parti;
- k) fornendo informazioni sull'assistenza tecnica all'esportazione di generi alimentari e prodotti agricoli verso il mercato europeo nell'ambito del sistema preferenziale dell'Unione europea.

*Articolo 40***Turismo**

1. Ispirandosi al Codice etico mondiale per il turismo dell'Organizzazione mondiale del turismo e ai principi di sostenibilità alla base del processo «Agenda 21 locale», le parti intendono intensificare lo scambio di informazioni e stabilire le migliori prassi onde garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo.
2. Le parti convengono di intensificare la cooperazione per tutelare e ottimizzare il potenziale del patrimonio naturale e culturale, attenuando l'impatto negativo del turismo e aumentando il contributo positivo dell'attività turistica allo sviluppo sostenibile delle comunità locali, in particolare promuovendo l'ecoturismo, nel rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali e indigene, e migliorando la formazione nel settore turistico.

*Articolo 41***Società dell'informazione**

1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono elementi essenziali della società moderna di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le parti si impegnano a scambiarsi opinioni sulle rispettive politiche in materia onde promuovere lo sviluppo economico.
2. La cooperazione in questo settore si incentra, tra l'altro, sui seguenti aspetti:
 - a) partecipazione al dialogo regionale globale sui diversi aspetti della società dell'informazione, in particolare le politiche e le normative sulle comunicazioni elettroniche, compreso il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la tutela della privacy e dei dati personali e l'indipendenza e l'efficienza dell'organismo di regolamentazione;
 - b) interconnessione e interoperabilità delle reti e dei servizi delle parti e dell'Asia;
 - c) standardizzazione e diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - d) promozione della cooperazione tra le parti in materia di ricerca sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - e) cooperazione nel settore della televisione digitale, compreso lo scambio di esperienze in materia di diffusione, aspetti normativi e, in particolare, gestione dello spettro e ricerca;
 - f) cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca comuni sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - g) aspetti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione connessi alla sicurezza e alla lotta contro la cybercriminalità;
 - h) valutazione della conformità delle telecomunicazioni, ivi incluse le attrezzature radio;
 - i) cooperazione per lo sviluppo della rete a banda larga;
 - j) scambi di informazioni sulla politica di concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

*Articolo 42***Audiovisivi e media**

Le parti incoraggeranno, sosterranno e agevoleranno gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni e gli operatori pertinenti di entrambe nei settori audiovisivo e dei media. Esse convengono di istituire un dialogo politico regolare in questi settori.

*Articolo 43***Cooperazione scientifica e tecnologica**

1. Le parti convengono di collaborare in materia di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico (RST) nei settori di interesse e vantaggio reciproci.
2. Tale cooperazione si propone di:
 - a) favorire lo scambio di informazioni e la condivisione del know-how in ambito scientifico e tecnologico, anche sull'attuazione di politiche e programmi;
 - b) promuovere partenariati di ricerca tra le comunità scientifiche, i centri di ricerca, le università e i settori industriali delle parti;

- c) favorire la formazione e la mobilità dei ricercatori;
 - d) incentivare la partecipazione dei loro rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori industriali, comprese le piccole e medie imprese, ai rispettivi programmi di RST.
3. La cooperazione può consistere in progetti di ricerca comuni e scambi, riunioni e formazione dei ricercatori nel quadro di programmi di formazione, di mobilità e di scambio internazionali, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca, dell'apprendimento e delle migliori pratiche.
4. Queste attività di cooperazione si svolgono in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di entrambe le parti. Tali attività sono incentrate sui principi di reciprocità, parità di trattamento e vantaggio reciproco e garantiscono una tutela adeguata della proprietà intellettuale.
5. Le parti convengono di approfondire il massimo impegno per sensibilizzare maggiormente il pubblico circa le possibilità offerte dai rispettivi programmi di cooperazione scientifica e tecnologica.

Articolo 44

Energia

1. Le parti si sforzano di intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di:
- a) aumentare la sicurezza energetica, anche diversificando l'approvvigionamento energetico e sviluppando nuove forme di energia sostenibili, innovative e rinnovabili, tra cui i biocarburanti e la biomassa, l'energia eolica e solare e la produzione di energia idroelettrica; sostenere l'elaborazione di quadri strategici atti a creare le condizioni favorevoli per gli investimenti e a garantire pari condizioni concorrenziali in materia di energie rinnovabili e la loro integrazione nei pertinenti settori strategici;
 - b) razionalizzare l'impiego di energia dal punto di vista tanto della domanda che dell'offerta, promuovendo l'efficienza energetica a livello di produzione, trasporto, distribuzione e consumo finale;
 - c) promuovere l'applicazione di norme riconosciute a livello internazionale in materia di sicurezza nucleare, non proliferazione e controlli di sicurezza;
 - d) incentivare il trasferimento di tecnologia finalizzato alla produzione e all'uso sostenibili di energia;
 - e) potenziare la capacità e incentivare gli investimenti in questo settore in base a regole trasparenti, non discriminatorie e compatibili con il mercato.
2. A tal fine, le parti convengono di incentivare i contatti e la ricerca congiunta a reciproco vantaggio, in particolare mediante i pertinenti ambiti regionali e internazionali. Con riferimento all'articolo 43 e alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (WSSD) svoltosi a Johannesburg nel 2002, le parti prendono atto della necessità di esaminare i collegamenti fra l'accesso ai servizi energetici a prezzi abbordabili e lo sviluppo sostenibile. Queste attività possono essere sostenute in collaborazione con l'iniziativa per l'energia dell'Unione europea varata in occasione del WSSD.
3. Gli scambi di materiali nucleari saranno svolti in conformità delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Se necessario, questi scambi sono soggetti alle disposizioni di un accordo specifico da concludere tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Mongolia.

Articolo 45

Trasporti

1. Le parti convengono di collaborare nei rilevanti settori della politica dei trasporti nell'intento di migliorare le possibilità d'investimento e la circolazione delle merci e dei passeggeri, promuovere la sicurezza aerea, contrastare la pirateria, tutelare l'ambiente e rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto.
2. La cooperazione fra le parti in questo settore è volta a promuovere:
- a) gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e pratiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne il trasporto urbano e rurale, l'aviazione, l'aspetto logistico dei trasporti e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto multimodali, nonché la gestione delle strade, delle ferrovie e degli aeroporti;

- b) gli aspetti attinenti alla navigazione satellitare, con particolare attenzione alle questioni di comune interesse riguardanti la normativa, il settore industriale e lo sviluppo del mercato. In tale contesto, si terrà conto dei sistemi globali di navigazione satellitare europei EGNOS e Galileo;
- c) un dialogo sui servizi di trasporto aereo per esaminare lo sviluppo delle relazioni in settori come la sicurezza aerea, l'ambiente, la gestione del traffico aereo, l'applicazione del diritto della concorrenza e la regolamentazione economica del settore del trasporto aereo, in modo da favorire la convergenza normativa e l'eliminazione degli ostacoli all'attività delle imprese. È opportuno incentivare ulteriormente i progetti di cooperazione di comune interesse nel settore dell'aviazione civile. Su queste basi, le parti valuteranno la possibilità di intensificare la cooperazione nel settore dell'aviazione civile;
- d) la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotti dai trasporti;
- e) l'applicazione delle norme ambientali e di sicurezza, specie per quanto riguarda il trasporto aereo, in linea con le convenzioni internazionali pertinenti;
- f) la cooperazione nei consessi internazionali appropriati intesa a una migliore applicazione delle normative internazionali e al conseguimento degli obiettivi indicati nel presente articolo.

Articolo 46

Istruzione e cultura

1. Le parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di istruzione e cultura, nel debito rispetto della diversità, onde approfondire la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture. A tal fine, le parti sosterranno e promuoveranno le attività dei rispettivi istituti culturali e della società civile.
2. Le parti si sforzano di adottare misure atte a promuovere gli scambi culturali e di realizzare iniziative comuni in diversi campi della cultura, compresa la cooperazione mirata a preservare il patrimonio culturale nel segno della diversità.
3. Le parti convengono di consultarsi e di collaborare nei pertinenti consessi internazionali, quali l'UNESCO, al fine di perseguire obiettivi comuni, promuovere la diversità culturale e tutelare il patrimonio culturale. Per quanto riguarda la diversità culturale, le parti convengono altresì di promuovere la ratifica e l'applicazione della convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata il 20 ottobre 2005.
4. Le parti pongono inoltre l'accento sulle misure volte a instaurare contatti tra le rispettive agenzie specializzate e a favorire lo scambio di informazioni, know-how, studenti, esperti, giovani, giovani lavoratori e risorse tecniche, avvalendosi delle strutture offerte dai programmi dell'Unione europea in Asia in materia di istruzione e cultura e dell'esperienza acquisita da entrambe le parti in questo campo. Le due parti convengono inoltre di promuovere la realizzazione dei pertinenti programmi rivolti all'istruzione superiore, quali Erasmus Mundus, onde favorire la cooperazione e la modernizzazione nel settore dell'istruzione superiore e incentivare la mobilità accademica.

Articolo 47

Ambiente, cambiamento climatico e risorse naturali

1. Le parti convengono circa la necessità di salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica quale presupposto dello sviluppo delle generazioni attuali e future.
2. Le parti convengono che la cooperazione in questo settore è intesa a promuovere la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente ai fini dello sviluppo sostenibile. Tutte le attività intraprese dalle parti nel quadro del presente accordo tengono conto delle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e dell'applicazione degli accordi ambientali multilaterali pertinenti.
3. Le parti convengono di collaborare in materia di cambiamento climatico per adattarsi ai suoi effetti negativi, ridurre le emissioni di gas a effetto serra e indirizzare le proprie economie verso una crescita sostenibile a basse emissioni di carbonio. In tale contesto, le parti valuteranno la possibilità di utilizzare i meccanismi del mercato del carbonio.
4. Le parti convengono di collaborare al fine di rendere più efficaci per entrambe le politiche commerciali e ambientali e per promuovere l'integrazione delle considerazioni ambientali in tutti i settori di cooperazione.

5. Le parti si sforzano di proseguire e intensificare la cooperazione nell'ambito dei programmi regionali per la tutela dell'ambiente con l'obiettivo specifico di:

- a) promuovere la sensibilizzazione ai temi ambientali e incentivare la partecipazione a livello locale, anche con il coinvolgimento delle comunità indigene e locali, nella tutela dell'ambiente e negli sforzi miranti allo sviluppo sostenibile;
- b) affrontare le conseguenze del cambiamento climatico, specialmente per quanto riguarda il suo impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali;
- c) sviluppare capacità ai fini della partecipazione e dell'attuazione degli accordi ambientali multilaterali, anche per quanto riguarda la biodiversità, la biosicurezza e i rischi chimici;
- d) promuovere e utilizzare tecnologie, prodotti e servizi rispettosi dell'ambiente, anche mediante l'uso di strumenti normativi ecologicamente validi;
- e) migliorare la governance nel settore forestale, compresa la lotta contro il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, e promuovere la gestione sostenibile delle foreste;
- f) prevenire i movimenti transfrontalieri illeciti di rifiuti solidi e pericolosi e di prodotti di organismi viventi modificati;
- g) migliorare la qualità dell'aria, la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti e la gestione sostenibile delle risorse idriche e dei prodotti chimici e promuovere una produzione e un consumo sostenibili;
- h) garantire la tutela e la conservazione del suolo nonché la gestione sostenibile delle terre;
- i) garantire una gestione efficace dei parchi nazionali così come la designazione e la protezione delle zone di biodiversità e degli ecosistemi fragili, con la debita considerazione per le comunità locali e indigene che vivono all'interno o nei pressi di queste zone.

6. Le parti favoriscono l'accesso reciproco ai rispettivi programmi in questo settore secondo le modalità specifiche dei programmi stessi:

- a) creazione della rete di monitoraggio delle riserve idriche e relativa modernizzazione;
- b) introduzione della tecnologia di dissalazione e riutilizzo dell'acqua;
- c) sviluppo dell'ecoturismo.

Articolo 48

Agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale

Le parti convengono di incoraggiare il dialogo in materia di agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale. Le parti si scambieranno informazioni e svilupperanno contatti sui seguenti aspetti:

- a) politica agricola e situazione generale dell'alimentazione e dell'agricoltura in ambito internazionale;
- b) possibilità di agevolare il commercio di piante, animali e prodotti dell'allevamento, ai fini di un ulteriore sviluppo delle industrie leggere nel settore rurale;
- c) benessere degli animali;
- d) politica di sviluppo rurale;
- e) scambi di esperienze e reti di cooperazione tra agenti o operatori economici locali in settori specifici come la ricerca e il trasferimento di tecnologia;
- f) politica sanitaria e norme di qualità applicate alle piante, agli animali e all'allevamento, in particolare le indicazioni geografiche protette;
- g) proposte e iniziative di cooperazione presentate alle organizzazioni agricole internazionali;
- h) sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente, ivi compresi la produzione vegetale, i biocombustibili e il trasferimento di biotecnologia;
- i) protezione delle varietà vegetali, tecnologia delle sementi e biotecnologia agricola;
- j) sviluppo di banche dati e reti di informazione sull'agricoltura e l'allevamento;
- k) formazione nel settore agricolo e veterinario.

*Articolo 49***Sanità**

1. Le parti convengono di collaborare in ambito sanitario su aspetti come la riforma del sistema sanitario, le principali malattie trasmissibili e gli altri rischi per la salute, le malattie non trasmissibili e gli accordi sanitari internazionali onde migliorare le condizioni sanitarie e innalzare il livello di salute pubblica.
2. La cooperazione si svolge principalmente mediante:
 - a) programmi globali finalizzati a una riforma sistemica del settore sanitario e miranti a migliorare, tra le altre cose, i sistemi e i servizi sanitari, le condizioni di salute e l'informazione sulla salute;
 - b) attività epidemiologiche congiunte, che comprendano anche la collaborazione intesa a prevenire minacce per la salute quali l'influenza aviaria e pandemica e le altre principali malattie trasmissibili;
 - c) la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili, tramite lo scambio di informazioni e buone pratiche, promuovendo uno stile di vita sano e agendo sui principali fattori che incidono sulla salute come l'alimentazione, la tossicodipendenza, l'alcool e il tabagismo;
 - d) la promozione dell'attuazione di accordi sanitari internazionali quali la convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo e il regolamento sanitario internazionale.

*Articolo 50***Occupazione e affari sociali**

1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, compresa la cooperazione riguardante la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parità uomo-donna e il lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione.
2. Le parti ribadiscono la necessità di sostenere il processo di globalizzazione, che comporta vantaggi per tutti, e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali fattori essenziali ai fini dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà, conformemente alla risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale dell'ONU del 24 ottobre 2005 (risultati del vertice mondiale) e alla dichiarazione ministeriale del segmento ad alto livello del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del luglio 2006 (E/2006/L.8 del Consiglio economico e sociale dell'ONU del 5 luglio 2006). Le parti tengono conto delle rispettive caratteristiche e della diversa natura delle loro situazioni socioeconomiche.
3. Le parti ribadiscono l'impegno a rispettare pienamente e ad applicare correttamente le norme sociali e del lavoro fondamentali riconosciute a livello internazionale, contenute in particolare nella dichiarazione dell'OIL del 1998 relativa ai principi e ai diritti fondamentali del lavoro e nella dichiarazione dell'OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa. Tutte le attività intraprese dalle parti nel quadro del presente accordo tengono conto dell'attuazione dei pertinenti accordi multilaterali in materia sociale e occupazionale. Le parti convengono di cooperare e di prestarsi assistenza tecnica, ove opportuno, al fine di ratificare e attuare efficacemente tutte le convenzioni OIL contemplate dalla dichiarazione OIL del 1998 e altre convenzioni pertinenti.
4. Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici stabiliti di comune accordo, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune in ambiti bilaterali o multilaterali quali l'OIL.

*Articolo 51***Statistiche**

1. Le parti convengono di promuovere l'armonizzazione dei metodi e delle prassi statistiche, comprese la raccolta e la diffusione, per poter utilizzare in modo reciprocamente accettabile i dati statistici riguardanti gli scambi di beni e servizi e, in generale, tutti i settori contemplati dal presente accordo che possono prestarsi alla raccolta, al trattamento, all'analisi e alla diffusione di dati statistici.
2. Le parti convengono di favorire contatti diretti tra le autorità competenti nell'intento di: intensificare la cooperazione amichevole in campo statistico, sviluppare maggiormente la capacità degli istituti statistici modernizzando il sistema statistico e migliorandone la qualità, potenziare le risorse umane, impartire formazione in tutti gli ambiti pertinenti e sostenere i sistemi statistici nazionali organizzati secondo le prassi istituite a livello internazionale, comprese le infrastrutture necessarie.

3. La cooperazione, estesa ai settori di comune interesse, presta particolare attenzione ai seguenti aspetti:
- I. statistiche economiche:
- a) conti nazionali;
 - b) statistiche aziendali e registrazione delle imprese;
 - c) statistiche su agricoltura, allevamento e sviluppo rurale;
 - d) ambiente e riserve minerarie;
 - e) industria;
 - f) commercio estero di beni e di servizi;
 - g) statistiche sul commercio all'ingrosso e al dettaglio;
 - h) politica di revisione;
 - i) sicurezza alimentare;
 - j) bilancia dei pagamenti;
- II. Statistiche sociali:
- a) statistiche di genere;
 - b) statistiche sulla migrazione;
 - c) sondaggi sulle famiglie;
- III. Tecnologia dell'informazione:
- a) scambi di esperienze sulle tecnologie elettroniche e sui metodi volti a garantire la sicurezza, la protezione, la memorizzazione e la riservatezza delle informazioni e applicazione di tali esperienze;
 - b) scambi di esperienze sulla creazione di basi dati online rivolte ai consumatori attraverso un sito web di agevole consultazione e formazione in questo campo;
 - c) sostegno agli esperti informatici dell'Istituto statistico nazionale della Mongolia per la creazione della base dati informativa;
 - d) collaborazione finalizzata all'impegno di sensibilizzare gli utenti sulla base dati informativa.

Articolo 52

Società civile

1. Le parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale della società civile organizzata, in particolare le università, nel processo di dialogo e di cooperazione previsto dal presente accordo e convengono di promuovere un dialogo reale con la società civile organizzata onde garantirne l'effettiva partecipazione.
2. Fatte salve le disposizioni di legge e le regole amministrative di ciascuna parte, la società civile organizzata può:
- a) partecipare al processo di definizione delle politiche a livello nazionale, nel rispetto dei principi democratici;
 - b) essere informata e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, segnatamente nelle aree di pertinenza, in tutte le fasi del processo di elaborazione;
 - c) ricevere risorse finanziarie, compatibilmente con le norme interne di ciascuna Parte, e un sostegno per potenziare la propria capacità nei settori chiave;
 - d) partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori di pertinenza.

Articolo 53

Cooperazione finalizzata alla modernizzazione dello Stato e della pubblica amministrazione

Le parti convengono di collaborare per modernizzare la pubblica amministrazione. La cooperazione in questo settore mira principalmente a:

- a) migliorare l'efficienza organizzativa;
- b) rendere più efficienti le istituzioni sotto il profilo della prestazione dei servizi;

- c) garantire una gestione trasparente delle risorse pubbliche e la responsabilità pubblica;
- d) migliorare il quadro legislativo e istituzionale;
- e) sviluppare la capacità di elaborare e attuare politiche e strategie (prestazione di servizi pubblici, composizione ed esecuzione del bilancio, misure anticorruzione);
- f) potenziare i sistemi giudiziari; e
- g) riformare il sistema di sicurezza.

Articolo 54

Cooperazione in materia di gestione del rischio di catastrofi

1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di gestione del rischio di catastrofi per continuare a definire e attuare misure volte a ridurre i rischi per le comunità e a gestire le conseguenze delle catastrofi naturali a tutti i livelli della società. È opportuno riservare particolare attenzione ad azioni preventive e ad un approccio proattivo nella gestione dei pericoli e dei rischi per ridurre le minacce e le vulnerabilità connesse alle catastrofi naturali.
2. La cooperazione in questo campo è incentrata sui seguenti elementi di programma:
 - a) riduzione o prevenzione del rischio di catastrofi e attenuazione delle relative conseguenze;
 - b) ricorso alla gestione delle conoscenze, all'innovazione, alla ricerca e all'istruzione per creare una cultura della sicurezza e una capacità di resistenza a tutti i livelli;
 - c) preparazione alle catastrofi;
 - d) elaborazione di politiche, sviluppo della capacità istituzionale e creazione di un consenso per la gestione delle catastrofi;
 - e) risposta alle catastrofi;
 - f) valutazione e monitoraggio dei rischi di catastrofi.

TITOLO VII

STRUMENTI DI COOPERAZIONE

Articolo 55

Risorse disponibili per la cooperazione e tutela degli interessi finanziari

1. Compatibilmente con le rispettive risorse e normative, le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, tra cui le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.
2. Le parti convengono di promuovere lo sviluppo e l'attuazione dell'assistenza tecnica e amministrativa reciproca ai fini di un'efficace tutela dei loro interessi finanziari per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo e le altre attività di cooperazione finanziate. Le parti rispondono tempestivamente alle richieste di assistenza amministrativa reciproca presentate dalle autorità giudiziarie e/o investigative di una di esse onde intensificare la lotta contro frodi e irregolarità.
3. Le parti incoraggiano la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Mongolia, conformemente alle procedure e ai criteri di finanziamento che le sono propri.
4. Le parti gestiscono l'assistenza finanziaria secondo i principi di una sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e della Mongolia. Le parti adottano misure concrete per prevenire e combattere le frodi, la corruzione e altre attività illecite, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dal presente accordo. Qualsiasi altro accordo o strumento finanziario concluso fra le parti comprende clausole specifiche sulla cooperazione finanziaria che prevedano verifiche sul posto, ispezioni, controlli e misure antifrode, compresi quelli condotti dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

TITOLO VIII

QUADRO ISTITUZIONALE*Articolo 56***Comitato misto**

1. Le parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe con un grado sufficientemente alto e incaricato di:
 - a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo;
 - b) stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo;
 - c) formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo.
2. Il comitato misto e il sottocomitato istituito ai sensi dell'articolo 28 hanno il potere di prendere decisioni, per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, nei casi ivi previsti. Le decisioni vengono adottate di comune accordo tra le parti, una volta espletate le rispettive procedure interne necessarie per definire una posizione in merito. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per applicarle.
3. Il comitato misto si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente a Ulan Bator e a Bruxelles, in data definita di comune accordo. Le parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto è presieduto a turno da una delle parti. Le parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto.
4. Il comitato misto può istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. A ogni riunione del comitato misto, i gruppi di lavoro presentano relazioni dettagliate sulle loro attività.
5. Le parti convengono che il comitato misto ha anche il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra le parti.
6. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 57***Clausola evolutiva**

1. Le parti possono estendere di concerto il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche integrandolo mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici.
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, ciascuna parte può proporre di estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nella sua attuazione.

*Articolo 58***Altri accordi**

Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente accordo o qualsiasi azione intrapresa ai sensi dello stesso non pregiudica in alcun modo la facoltà degli Stati membri di avviare attività di cooperazione bilaterali o di concludere eventualmente nuovi accordi di partenariato e cooperazione con la Mongolia.

Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione o l'esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle parti nei confronti di terzi.

*Articolo 59***Adempimento degli obblighi**

1. Ciascuna parte può deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Se una parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dal presente accordo può prendere le misure del caso.
3. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per le parti.
4. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure vengono comunicate senza indugio all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni in sede di comitato misto.
5. Le parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, per «casi particolarmente urgenti» ai sensi del paragrafo 3 si intendono i casi di violazione sostanziale dell'accordo a opera di una delle parti. Una violazione sostanziale dell'accordo consiste:
 - i) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale; o
 - ii) in una violazione di elementi essenziali dell'accordo, segnatamente l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 3.

Articolo 60

Strutture

Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le due parti convengono di accordare a esperti e funzionari le agevolazioni necessarie per svolgere le rispettive mansioni nell'ambito della cooperazione, in conformità con i regolamenti e le norme interne delle due parti.

Articolo 61

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica al territorio in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, e al territorio della Mongolia.

Articolo 62

Definizione di «parti»

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, in base alle rispettive competenze, da una parte, e la Mongolia, dall'altra.

Articolo 63

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie.
2. Il presente accordo, valido per un periodo di cinque anni, è automaticamente prorogato per ulteriori periodi di un anno, a meno che, sei mesi prima della scadenza di uno dei suddetti termini, una parte non comunichi all'altra, per iscritto, l'intenzione di non prorogarlo.
3. Le eventuali modifiche al presente accordo vengono apportate di concerto fra le parti. Tali modifiche diventano effettive solo dopo che l'ultima parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tutte le formalità necessarie.

4. Qualora una parte applichi alle esportazioni di materie prime un regime commerciale più restrittivo di quello in vigore alla data in cui viene siglato l'accordo, che comporti l'introduzione di nuovi divieti, restrizioni, dazi o oneri di qualsiasi natura non conformi ai requisiti definiti nelle disposizioni pertinenti degli articoli VIII, XI, XX o XXI del GATT 1994, non autorizzati in virtù di una deroga dell'OMC o non approvati dal comitato misto o dal sottocomitato per il commercio e gli investimenti a norma dell'articolo 56, l'altra parte può adottare misure appropriate in conformità dell'articolo 59, paragrafi 3 e 4.

5. Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica di denuncia per iscritto all'altra parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra parte ne ha ricevuto notifica.

Articolo 64

Notifiche

Le notifiche a norma dell'articolo 63 vengono inviate rispettivamente al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al dipartimento degli Affari esteri della Mongolia.

Articolo 65

Testo facente fede

Il presente accordo è redatto in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e mongola, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Улан Батор на тридесети април две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Ulán Bator, el treinta de abril de dos mil trece.

V Ulánbátaru dne třicátého dubna dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Ulaanbaatar den tredivte april to tusind og tretten

Geschehen zu Ulan-Bator am dreißigsten April zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aprillikuu kolmekümnendal päeval Ulaanbaataris.

Έγινε στο Ουλάν Μπατόρ, στις τριάντα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Ulaanbaatar on the thirtieth day of April in the year two thousand and thirteen.

Fait à Oulan-Bator, le trente avril deux mille treize.

Fatto a Ulan-Bator, addì trenta aprile duemilatredecì.

Ulanbatorā, divi tūkstoši trīspadsmitā gada trīsdesmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai tryliktu metų balandžio trisdešimtą dieną Ulan Batore.

Kelt Ulánbátorban, a kétézer-tizenharmadik év április havának harmincadik napján.

Magħmul f'Ulaanbaatar, fit-tletin jum ta' April tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Ulaanbaatar, de dertigste april tweeduizend vier dertien.

Sporządzono w Ułan Bator dnia trzydziestego kwietnia roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Ulaanbaatar, em trinta de abril de dois mil e treze.

Íntocmit la Ulan Bator la treizeci aprilie două mii treisprezece.

V Ulanbátare tridsiateho apríla dvetisíctrinásť.

V Ulaanbaatarju, dne tridesetega aprila leta dva tisoč trinajst.

Tehty Ulaanbaatarissa kolmantenakymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Ulaanbaatar den trettionde april tjugohundratretton.

Энэхүү хэлэлцээрийг Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр үйлдэв.

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien



Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България



Za Českou republiku



For Kongeriget Danmark



Für die Bundesrepublik Deutschland



Eesti Vabariigi nimel

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'J.' followed by a long horizontal stroke.

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rory Matyska'.


Για την Ελληνική Δημοκρατία

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'H.' followed by a long horizontal stroke.

Por el Reino de España

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M.' followed by a long horizontal stroke.

Pour la République française

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M.' followed by a long horizontal stroke.

Per la Repubblica italiana

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A.' followed by a long horizontal stroke.

Για την Κυπριακή Δημοκρατία



Latvijas Republikas vārdā –



Lietuvos Respublikos vardu



Pour la Grand-Duché de Luxembourg




A Magyar Köztársaság részéről



Għal Malta



Voor het Koninkrijk der Nederlanden

A stylized handwritten signature consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

Für die Republik Österreich

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Michael Lindner'.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'J. R. Chł.'.

Pela República Portuguesa

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'A. Mendes'.

Pentru România

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'M. K.'.

Za Republiko Slovenijo

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'A. J.'.

Za Slovenskú republiku



Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland



För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen



Монгол Улсын Засгийн газрыг төлөөлж

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

DECISIONE (UE) 2017/2271 DEL CONSIGLIO**del 30 novembre 2017****relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2016/949 del Consiglio ⁽²⁾, il protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato firmato il 31 ottobre 2016, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è approvato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, procede alla notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo ⁽³⁾.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. SIMSON

⁽¹⁾ Approvazione del 16 maggio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2016/949 del Consiglio, del 6 giugno 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 1).

⁽³⁾ La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

PROTOCOLLO**dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito «gli Stati membri», e

L'UNIONE EUROPEA,

da un lato, e

il GOVERNO DELLA MONGOLIA, di seguito «Mongolia»,

dall'altro,

di seguito «le parti contraenti» ai fini del presente protocollo,

VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013,

CONSIDERANDO CHE l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, è stato firmato a Ulaanbaatar il 30 aprile 2013,

CONSIDERANDO CHE il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (di seguito il «trattato di adesione») è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011,

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato di adesione della Repubblica di Croazia, la sua adesione all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo allegato all'accordo medesimo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia aderisce all'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, firmato a Ulaanbaatar il 30 aprile 2013, adotta il testo dell'accordo e ne prende atto, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 2

Dopo la sigla del presente protocollo, l'Unione europea trasmette a tempo debito agli Stati membri e alla Mongolia il testo dell'accordo in lingua croata. Con riserva dell'entrata in vigore del presente protocollo, il testo dell'accordo in lingua croata fa fede alle stesse condizioni dei testi dell'accordo in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.

Articolo 3

Il presente protocollo forma parte integrante dell'accordo.

Articolo 4

1. Il presente protocollo è approvato dall'Unione europea, dal Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e dalla Mongolia, secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione, ma non prima della data di entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e mongola, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente protocollo,

Съставено в Брюксел на тридесет и първи октомври през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třicátého prvního října dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtredivte oktober to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am einunddreißigsten Oktober zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta oktoobrikuu kolmekümne esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα μία Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the thirty-first day of October in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trente-et-un octobre deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trideset prvog listopada godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì trentuno ottobre duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trīsdesmit pirmajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų spalio trisdešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenhatodik év október havának harmincegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u tletin jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, eenendertig oktober tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego pierwszego października roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em trinta e um de outubro de dois mil e dezasseis.

Íntocmit la Bruxelles la treizeci și unu octombrie două mii șaisprezece.

V Bruseli tridsiateho prvého oktobra dvetisícšestnáť.

V Bruslju, dne enaintridesetega oktobra leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den trettioförsta oktober år tjugohundrasexton.

Хоёр мянга арван зургаан оны арвдугаар сарын гучин нэгний өдөр Брюссель хотноо үйлдэв.

За държавите-членки
 Por los Estados miembros
 Za členské státy
 For medlemsstaterne
 Für die Mitgliedstaaten
 Liikmesriikide nimel
 Για τα κράτη μέλη
 For the Member States
 Pour les États membres
 Za države članice
 Per gli Stati membri
 Dalībvalstu vārdā –
 Valstybių narių vardu
 A tagállamok részéről
 Għall-Istati Membri
 Voor de lidstaten
 W imieniu Państw Członkowskich
 Pelos Estados-Membros
 Pentru statele membre
 Za členské štáty
 Za države članice
 Jäsenvaltioiden puolesta
 För medlemsstaterna
 Гишүүн улсыг төлөөлж

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Għall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen
 Европын Холбоог төлөөлж

За Монголия
 Por Mongolia
 Za Mongolsko
 For Mongoliet
 Für die Mongolei
 Mongoolia nimel
 Για τη Μογγολία
 For Mongolia
 Pour la Mongolie
 Za Mongoliju
 Per la Mongolia
 Mongolijas vārdā –
 Mongolijos vardu
 Mongólia Részéről
 Għall-Mongolja
 Voor Mongolië
 W imieniu Mongolii
 Pela Mongólia
 Pentru Mongolia
 Za Mongolsko
 Za Mongolijo
 Mongolian Puolesta
 För Mongoliet
 Монгол Улсыг төлөөлж

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2272 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2017

**recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite
«Kabanosy staropolskie» (TSG)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26 e l'articolo 52, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Polonia ha presentato il nome «Kabanosy staropolskie» al fine di consentirne la registrazione nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1151/2012. I «Kabanosy staropolskie» sono salamini lunghi e sottili.
- (2) Il nome «Kabanosy» era stato precedentemente registrato ⁽²⁾ senza riserva del nome a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio ⁽³⁾ come specialità tradizionale garantita.
- (3) A seguito della procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Kabanosy» è stato integrato dal termine «staropolskie». Questo termine complementare identifica il carattere tradizionale del nome, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (4) La presentazione del nome «Kabanosy staropolskie» è stata ricevuta dalla Commissione e successivamente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾.
- (5) Il 26 agosto 2016 la Commissione ha ricevuto una dichiarazione di opposizione motivata. Il 9 settembre 2016 la Commissione ha trasmesso la dichiarazione di opposizione.
- (6) La Romania ha sostenuto che la registrazione di «Kabanosy staropolskie» avrebbe compromesso l'esistenza del nome parzialmente omonimo «Cabanos», che è il nome rumeno della variazione rumena dei «Kabanosy». «Cabanos» è infatti il nome delle preparazioni rumene a base di carne realizzate con materie prime e tecnologie di produzione molto simili a quelle del prodotto «Kabanosy staropolskie» proposto dalla Polonia come specialità tradizionale garantita (STG).
- (7) Ritenendo tale opposizione ammissibile, con lettera del 7 novembre 2016 la Commissione ha invitato la Polonia e la Romania ad avviare opportune consultazioni per un periodo di tre mesi al fine di pervenire a un accordo, conformemente alle rispettive procedure interne.
- (8) Le parti hanno raggiunto un accordo. Con lettera del 2 febbraio 2017 la Polonia ha comunicato alla Commissione l'esito dell'accordo.
- (9) La Polonia e la Romania hanno convenuto che la protezione riguardi soltanto il termine «Kabanosy staropolskie» nel suo insieme. Tale protezione non dovrebbe quindi ostacolare l'uso del termine «Kabanosy» in sé, né l'uso di sue variazioni quali «Cabanos».

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1044/2011 della Commissione, del 19 ottobre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Kabanosy (STG)] (GUL 275 del 20.10.2011, pag. 16).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (GUL 93 del 31.3.2006, pag. 1). Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

⁽⁴⁾ GUC 188 del 27.5.2016, pag. 6.

- (10) La Commissione, prendendo atto che l'accordo riconosce che il nome «Kabanosy staropolskie» deve essere registrato come STG, intende garantire un uso equo dei relativi diritti.
- (11) Il nome «Kabanosy staropolskie» deve quindi essere iscritto nel registro delle specialità tradizionali garantite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Kabanosy staropolskie» (STG) è registrata.

Il disciplinare di produzione della STG «Kabanosy» è considerato il disciplinare di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la STG «Kabanosy staropolskie» con riserva del nome.

«Kabanosy staropolskie» (STG) identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 2

La denominazione «Kabanosy staropolskie» (STG) è protetta nel suo insieme. Il termine «Kabanosy» può continuare a essere usato, anche nelle variazioni linguistiche e nelle loro traduzioni, in tutta l'Unione europea, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2273 DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 2017****che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione ⁽²⁾, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 836/2014 della Commissione ⁽³⁾, in via eccezionale e a determinate condizioni, in mancanza di pollastrelle allevate con il metodo biologico, fino al 31 dicembre 2017 possono essere introdotte nelle unità di produzione biologiche pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane.
- (2) La produzione sul mercato dell'Unione di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con il metodo biologico non è stata sufficiente in termini qualitativi e quantitativi per soddisfare le esigenze degli allevatori di galline ovaiole. Al fine di concedere un lasso di tempo superiore per sviluppare la produzione di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con il metodo biologico, è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2018 il periodo di applicazione della norma eccezionale che consente l'utilizzo di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane.
- (3) L'articolo 43 del regolamento (CE) n. 889/2008, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 836/2014, consente, in via eccezionale per gli anni civili 2015, 2016 e 2017, l'impiego di mangimi proteici non biologici in una percentuale massima del 5 % per le specie suine e avicole.
- (4) L'offerta di proteine biologiche sul mercato dell'Unione non è stata sufficiente in termini qualitativi e quantitativi per soddisfare le esigenze nutrizionali dei suini e del pollame allevati in aziende biologiche. La produzione di colture proteiche biologiche è ancora in ritardo rispetto alla domanda. È pertanto opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2018, il periodo in cui è possibile, in via eccezionale, usare mangimi proteici non biologici in proporzioni limitate.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

- 1) All'articolo 42, lettera b), la data «31 dicembre 2017» è sostituita da «31 dicembre 2018».
- 2) All'articolo 43, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5 % per l'anno civile 2018».

⁽¹⁾ GUL 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 836/2014 della Commissione, del 31 luglio 2014, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 230 dell'1.8.2014, pag. 10).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2274 DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 2017****relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di un preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Komagataella pastoris* (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati ai pesci (titolare dell'autorizzazione Huvepharma EOOD)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Komagataella pastoris* (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati ai pesci. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda concerne l'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Komagataella pastoris* (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati ai pesci, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) L'impiego di tale preparato è stato autorizzato per dieci anni per polli e tacchini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini allevati per la riproduzione, galline ovaiole, altre specie avicole da ingrasso e destinate alla produzione di uova, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe dal regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 della Commissione ⁽²⁾.
- (5) Nel suo parere del 21 marzo 2017 ⁽³⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Komagataella pastoris* (DSM 23036) non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. Essa ha concluso che l'additivo è potenzialmente efficace per la trota iridea e il salmone, e questa conclusione può essere estesa a tutti i pesci pinnati. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione del preparato di 6-fitasi EC (3.1.3.26) prodotta da *Komagataella pastoris* (DSM 23036) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Pichia pastoris* (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati a polli e tacchini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini allevati per la riproduzione, galline ovaiole, altre specie avicole da ingrasso e destinate alla produzione di uova, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe (titolare dell'autorizzazione Huvepharma AD) (GU L 35 dell'8.2.2012, pag. 6).⁽³⁾ EFSA Journal 2017;15(4):4763.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione.

4a16	Huvepharma EOOD	6-fitasi (EC 3.1.3.26)	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da <i>Komagataella pastoris</i> (DSM 23036) con un'attività minima di:</p> <p>4 000 OTU ⁽¹⁾/g in forma solida</p> <p>8 000 OTU/g in forma liquida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da <i>Komagataella pastoris</i> (DSM 23036)</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽²⁾</p> <p>Per la quantificazione della 6-fitasi nei mangimi:</p> <p>metodo colorimetrico basato sulla quantificazione del fosfato inorganico liberato dall'enzima a partire dal fitato di sodio</p>	Pesci	—	500 OTU	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Da utilizzare in mangimi contenenti più dello 0,23 % di fosforo legato alla fitina.</p> <p>3. Al fine di evitare agli utilizzatori potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative. Se i rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione comprendenti una protezione dell'apparato respiratorio e della pelle.</p>	29.12.2027
------	-----------------	------------------------	--	-------	---	---------	---	--	------------

⁽¹⁾ 1 OTU è la quantità di enzima che catalizza il rilascio di 1 micromole di fosfato inorganico al minuto a partire da 5,1 mM di fitato di sodio, in un tampone citrato a pH 5,5 e a 37 °C, misurato colorimetricamente come complesso blu P-molibdato a 820 nm.

⁽²⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <http://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2275 DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 2017****relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Lactobacillus acidophilus* (CECT 4529) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Centro Sperimentale del Latte)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda per un nuovo impiego del preparato di *Lactobacillus acidophilus* (CECT 4529). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda concerne l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Lactobacillus acidophilus* (CECT 4529) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Il preparato di *Lactobacillus acidophilus* (CECT 4529), appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici», è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/38 ⁽²⁾ della Commissione.
- (5) Nel suo parere del 21 marzo 2017 ⁽³⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di *Lactobacillus acidophilus* (CECT 4529) non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'additivo è potenzialmente in grado di migliorare l'aumento di peso/il peso finale solo in due dei tre studi valutati. Due altri studi sono stati esclusi a causa della mortalità insolitamente elevata e dei bassi livelli di crescita dei volatili. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) Tali prove sono state comunque considerate un indicatore sufficiente del miglioramento dei parametri zootecnici dell'aumento di peso. Si è quindi ritenuto che i dati forniti soddisfino le condizioni per dimostrare l'efficacia dell'additivo per i polli da ingrasso.
- (7) La valutazione del preparato di *Lactobacillus acidophilus* (CECT 4529) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/38 della Commissione, del 13 gennaio 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di *Lactobacillus acidophilus* CECT 4529 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2007 (titolare dell'autorizzazione Centro Sperimentale del Latte) (GUL 8 del 14.1.2015, pag. 4).⁽³⁾ EFSA Journal 2017; 15(4):4762.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.

4b1715	Centro Sperimentale del Latte	<i>Lactobacillus acidophilus</i> CECT 4529	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Lactobacillus acidophilus</i> CECT 4529 contenente almeno: 5×10^{10} CFU/g di additivo (forma solida)</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Cellule vitali di <i>Lactobacillus acidophilus</i> CECT 4529</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787)</p> <p>Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE)</p>	Polli da ingrasso	—	1×10^9	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Al fine di evitare agli utilizzatori potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative. Se i rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale comprendenti una protezione degli occhi, della pelle e dell'apparato respiratorio.</p>	29.12.2027
--------	-------------------------------	--	--	-------------------	---	-----------------	---	---	------------

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2276 DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 2017****relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737) come additivo per mangimi destinati alle scrofe (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda per un nuovo impiego del preparato *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda concerne l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737) come additivo per mangimi destinati alle scrofe, a beneficio dei suinetti, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Il preparato di *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737), appartenente alla categoria «additivi zootecnici», era stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso dal regolamento (UE) n. 107/2010 della Commissione ⁽²⁾, a galline ovaiole, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso e struzzi dal regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011 della Commissione ⁽³⁾, a suinetti svezzati e suidi svezzati diversi da *Sus scrofa domestica* dal regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2013 della Commissione ⁽⁴⁾, a tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione dal regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013 della Commissione ⁽⁵⁾ nonché a galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (5) Nel suo parere del 16 maggio 2017 ⁽⁷⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, il preparato di *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che, se aggiunto alla dieta delle scrofe a partire da tre settimane prima del parto fino allo svezzamento dei suinetti, l'additivo può migliorare la crescita degli stessi dalla nascita allo svezzamento. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e ha verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione del preparato di *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 107/2010 della Commissione, dell'8 febbraio 2010, concernente l'autorizzazione del *Bacillus subtilis* ATCC PTA-6737 come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa NV) (GU L 36 del 9.2.2010, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011, relativo all'autorizzazione del *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso e struzzi (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 229 del 6.9.2011, pag. 3).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2013 della Commissione, del 2 aprile 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737) per suinetti svezzati e suidi svezzati diversi da *Sus scrofa domestica* (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 91 del 3.4.2013, pag. 5).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013 della Commissione, del 16 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737) come additivo nei mangimi per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 220 del 17.8.2013, pag. 15).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020 della Commissione, del 29 giugno 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* (ATCC PTA-6737) come additivo nei mangimi per galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 163 del 30.6.2015, pag. 22).

⁽⁷⁾ The EFSA Journal 2017; 17(5):4855.

- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell'alimentazione degli animali alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria di additivi: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale									
4b1823	Kemin Europa N.V.	<i>Bacillus subtilis</i> ATCC PTA-6737	<p><i>Composizione dell'additivo:</i></p> <p>Preparato di <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC PTA-6737) contenente almeno 1×10^{10} CFU/g di additivo</p> <p>Forma solida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i></p> <p>Spore vive di <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC PTA-6737)</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando triptone soia agar con trattamento termico preventivo dei campioni di mangime.</p> <p>Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).</p>	Scrofe	—	1×10^8	—	<ol style="list-style-type: none"> Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Per l'impiego in scrofe a partire da tre settimane prima del parto sino alla fine del periodo di lattazione. Al fine di evitare agli utilizzatori potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell'apparato respiratorio. 	29.12.2027

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2277 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2017

che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie del Perù

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, che si applica a titolo provvisorio per quanto riguarda il Perù dal 1° marzo 2013, ha introdotto un meccanismo di stabilizzazione per le banane.
- (2) In base al tale meccanismo di stabilizzazione previsto dal regolamento (UE) n. 19/2013, una volta superato un volume limite specifico per le importazioni di banane fresche (sottovoce 0803 00 19 della nomenclatura combinata dell'Unione europea del 1° gennaio 2012) provenienti da uno dei paesi interessati, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'urgenza stabilita all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 19/2013, sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche per tale paese oppure decidere che tale sospensione non è appropriata.
- (3) Le importazioni nell'Unione di banane fresche originarie del Perù hanno superato il 16 ottobre 2017 il limite di 93 750 tonnellate fissato dall'accordo.
- (4) In questo contesto la Commissione, in conformità all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 19/2013, ha preso in considerazione l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato delle banane dell'Unione, al fine di decidere se sospendere o meno il dazio doganale preferenziale. La Commissione ha esaminato l'effetto delle importazioni in questione sul livello dei prezzi dell'Unione, lo sviluppo delle importazioni da altre fonti e la stabilità complessiva del mercato delle banane fresche dell'Unione.
- (5) Le importazioni di banane fresche dal Perù rappresentavano solo il 2,7 % delle importazioni di banane fresche nell'Unione soggette al meccanismo di stabilizzazione quando hanno superato il limite fissato per il 2017. Le importazioni provenienti dal Perù rappresentano inoltre solo il 2,25 % delle importazioni totali di banane fresche nell'Unione.
- (6) Le importazioni da grandi paesi esportatori con cui l'Unione detiene un analogo accordo di libero scambio, come la Colombia, l'Ecuador e la Costa Rica, hanno raggiunto il 58,7 %, 61,4 % e 60,4 % dei rispettivi limiti. I quantitativi «inutilizzati» nell'ambito del meccanismo di stabilizzazione (circa 2,3 milioni di tonnellate) sono significativamente superiori alle importazioni totali dal Perù ad oggi (93,8 tonnellate).
- (7) In termini di prezzo le importazioni di banane dal Perù non hanno esercitato una pressione al ribasso del prezzo all'importazione delle banane di qualsiasi origine. Il prezzo all'importazione delle banane originarie del Perù è stato infatti 732 EUR/t in media nel corso dei primi 8 mesi del 2017, quindi superiore al prezzo medio (ponderato) all'importazione nell'Unione delle banane di qualsiasi origine (circa 720 EUR/t). Quest'ultimo prezzo rispecchia inoltre la tendenza annuale ed è stato relativamente stabile.
- (8) Quando si valuta quindi l'effetto di tali importazioni sul prezzo all'ingrosso alla data in cui il Perù ha superato il proprio limite appare chiaramente che, sebbene il prezzo medio ponderato all'ingrosso delle banane (di qualsiasi origine) nell'Unione nel settembre 2017 (861 EUR/t) fosse inferiore del 9,5 % al prezzo del settembre 2016 (952 EUR/t), il prezzo all'ingrosso delle banane prodotte nell'UE è stato relativamente stabile, pari a 910 EUR/t nel settembre 2017 rispetto a 915 EUR/t nel settembre 2016.

⁽¹⁾ GUL 17 del 19.1.2013, pag. 1.

- (9) Per il momento non vi sono quindi elementi che indichino che la stabilità del mercato dell'Unione sia stata perturbata dal fatto che le importazioni di banane fresche dal Perù abbiano superato il volume limite annuale specifico o che ciò abbia avuto un impatto significativo sulla situazione dei produttori dell'Unione.
- (10) Non vi sono segnali che indichino una minaccia di grave deterioramento o un grave deterioramento della situazione economica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione nell'ottobre 2017.
- (11) Al momento la sospensione del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane originarie del Perù non pare pertanto appropriata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche originarie del Perù classificate nella sottovoce 0803 00 19 della nomenclatura combinata dell'Unione europea non è appropriata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

RETTIFICHE**Rettificazione del regolamento (UE) 2017/2228 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 319 del 5 dicembre 2017)

Pagina 4, allegato, tabella, colonna «Numero d'ordine»:

anziché: «X»

leggasi: «306».

Pagina 5, allegato, tabella, colonna «Numero d'ordine»:

anziché: «Y»

leggasi: «307».

Rettificazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173 del 12 giugno 2014)

Pagina 376, articolo 2, paragrafo 1, lettera e):

anziché: «e) agli operatori soggetti agli obblighi della direttiva 2002/87/CE che quando trattano quote di emissione, non eseguono ordini di clienti e non prestano servizi o attività di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio, a condizione che non applichino tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza;»

leggasi: «e) agli operatori soggetti agli obblighi della direttiva 2003/87/CE che, quando trattano quote di emissione, non eseguono ordini di clienti e non prestano servizi o attività di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio, a condizione che non applichino tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza;».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT